

ELENCO E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI

Articolo I.

Oggetto della fornitura ed importo stimato complessivo .

L'oggetto dell'affidamento espletato con modalità telematica è relativo alla **fornitura di arredi per l'allestimento di ambienti gioco per servizi educativi/scolastici 0/6 del Comune di Livorno**

Il previsto ammontare della fornitura è di **€ 35.649,19 inclusa IVA di legge.**

La procedura viene svolta ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene ai costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali si dà atto che non sussistono costi interferenziali.

Articolo II.

Descrizione, quantità, tempi e modalità di consegna della fornitura

Descrizione e quantità : vedi lista della fornitura

Tempi: La fornitura dovrà essere assolta entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio dell'ordine di fornitura.

Modalità di consegna: La ditta fornitrice ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Direzione e coordinamento pedagogico servizi educativi e scuole comunali dell'infanzia con un preavviso di almeno cinque (5) giorni, la data prevista per la consegna. La consegna potrà avvenire anche in più giornate, con modalità da concordare con l' Ufficio succitato.

La consegna del materiale di cui alla lista della fornitura dovrà essere effettuata nelle strutture che saranno indicate secondo le modalità che saranno rese note con successiva comunicazione.

Art. III

Conformità e Certificazioni

La ditta fornitrice dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni amministrative occorrenti per l'esercizio delle attività inerenti alla fornitura di cui alle presenti condizioni contrattuali.

Art. IV

Fornitura difforme da quanto richiesto

Qualora la fornitura risultasse a giudizio motivato del Comune di Livorno, in tutto o in parte di qualità inferiori e di condizioni diverse da quanto richiesto o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, fatta salva la facoltà del Comune di Livorno a richiedere al fornitore stesso il risarcimento di eventuali danni.

Il fornitore, nel caso che la merce non corrisponda a quanto richiesto, si impegna a pagare le relative spese oltre, naturalmente, a sottostare alle penali previste dal presente documento al successivo art. V, fatta salva la risoluzione del contratto.

Art. V

Penali e risoluzione del contratto

Di seguito sono indicate le entità delle penali dovute per il mancato rispetto dei tempi di consegna, installazione della fornitura.

L'applicazione delle penali sarà eseguita con la seguente modalità: per ogni giorno di ritardo nella fornitura, installazione dei prodotti oggetto della offerta tecnica l'appaltatore sarà tenuto a pagare una penale pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore al 10%.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni del contratto e di ritardi per negligenza dell'appaltatore di cui all'art. 136 del D.lgs 163/2006, nonché nel caso in cui le penali applicabili per ritardi superino complessivamente il dieci per cento dell'appalto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Li, 12/10/2019